



ISTITUTO COMPRENSIVO

“*PAOLO EMILIANI GIUDICI*”



Viale Peppe Sorce - MUSSOMELI (CL)

Cod. Fisc. 92036260856- Tel. 0934 952158

C. M.: CLIC819009 Codice Univoco: UFE074

PEO : clic819009@istruzione.it PEC: clic819009@pec.istruzione.it

sito web: www.icspaoloemilianigiudici.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO P. E. GIUDICI



Prot. N. 0001414/2021 del 25/08/2021 - In Uscita

A tutto il personale in servizio

ALBO

INFORMATIVA GREEN PASS

La presente informativa è rivolta a tutto il personale in servizio, docente e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, presso questa istituzione scolastica, al fine di chiarire le nuove modalità di ingresso a scuola, per l'espletamento del proprio lavoro, secondo la vigente normativa in materia di contrasto dell'epidemia da Covid 19.

Durante il corso dell'anno scolastico, la presente informativa potrà essere integrata o sostituita, in conseguenza di una eventuale evoluzione normativa.

Il **DL111/2021** recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all'art. 9-ter recita: *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.*

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021 è possibile entrare all'interno dei locali scolastici e svolgere il proprio lavoro, solo se in possesso di certificazione verde in corso di validità che, a norma del DL 52/2021 art 9 comma 2 può essere:

- di avvenuta vaccinazione
- di avvenuta guarigione da covid 19
- di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo



ISTITUTO COMPRENSIVO

“*PAOLO EMILIANI GIUDICI*”



Viale Peppe Sorce - MUSSOMELI (CL)

Cod. Fisc. 92036260856- Tel. 0934 952158

C. M.: CLIC819009 Codice Univoco: UFE074

PEO : clic819009@istruzione.it PEC: clic819009@pec.istruzione.it

sito web: www.icspaoloemilianigiudici.edu.it

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, **il dipendente che non sia in possesso del Green Pass** o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, giusta delega prot. n.1413 del 25/08/2021 , è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del Green Pass o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici**, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

L'art 9- bis (Impiego delle certificazioni verdi Covid – 19 in ambito scolastico ed universitario) inserito al **DL 52/21** con modificazioni dalla **L 87/2021** testualmente recita: *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a*



ISTITUTO COMPRENSIVO

“*PAOLO EMILIANI GIUDICI*”



Viale Peppe Sorce - MUSSOMELI (CL)

Cod. Fisc. 92036260856- Tel. 0934 952158

C. M.: CLIC819009 Codice Univoco: UFE074

PEO : clic819009@istruzione.it PEC: clic819009@pec.istruzione.it

sito web: www.icspaoloemilianigiudici.edu.it

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Tutto il personale pertanto è tenuto, giornalmente ad esibire al personale deputato al controllo la certificazione verde per il quotidiano controllo che precede l'ingresso a scuola e l'espletamento del proprio lavoro.

La **verifica del Gree Pass** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si possono presentare delle **eccezioni**, come indicate dalla **Circolare Ministero della Salute n 35309** del 4 agosto 2021 che disciplina la situazione dei **soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata**, nello specifico



ISTITUTO COMPRENSIVO

“PAOLO EMILIANI GIUDICI”



Viale Peppe Sorce - MUSSOMELI (CL)

Cod. Fisc. 92036260856- Tel. 0934 952158

C. M.: CLIC819009 Codice Univoco: UFE074

PEO : clic819009@istruzione.it PEC: clic819009@pec.istruzione.it

sito web: www.icspaoloemilianigiudici.edu.it

prevede che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.** La certificazione di esenzione può essere rilasciata “direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità fino al 30 settembre 2021. Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Camerota

firmata digitalmente ai sensi del C.A.D.